

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 31/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere erede di n. 2 buoni fruttiferi postali della serie «Q/P», del valore di Lit. 5.000.000 ciascuno, emessi negli anni 1989 e 1990;
- che, il 20 maggio 2020, l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi rispettivamente per le somme di € 28.639,90 e € 27.929,73, inferiori a quelle dovute, pari rispettivamente a € 50.857,61 e € 49.107,71;
- che, infatti, il rendimento riconosciuto dall'intermediario non corrisponde a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro del titolo, sulla quale si è formato il legittimo affidamento dell'intestatario del buono;
- che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF;
- che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi bimestrali nella misura di Lit. 1.290.751 per ciascuno dei buoni controversi.

Pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lit. 1.290.751 bimestrali per ciascuno dei buoni) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 22.217,71 e di € 21.177,56 rispettivamente quale differenza tra gli importi già liquidati e quelli dovuti.



L'intermediario, invece, dopo aver dato atto che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per n. 2 buoni fruttiferi della serie «P/Q», emessi nel 1989 e nel 1990, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio, nelle controdeduzioni ha affermato quanto segue:

in via preliminare:

- che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle «operazioni e ai comportamenti» verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- che infatti, in base all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF);
- che nel caso di specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni controversi, avvenuta negli anni 1989 e 1990, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno;
- che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali);
- che, a conferma di ciò, la Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF;

nel merito:

- che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie «Q», per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) «saggi di interesse» espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di buoni fruttiferi postali pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21° al 30° anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30°);
- che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie «P» venisse apposto un timbro recante la misura dei «nuovi tassi» e non anche degli «importi» da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate;
- che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i «tassi» del buono, non possono che mutare anche gli «importi»;
- che alla scadenza del/i buono/i ha offerto/liquidato al titolare del buono esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi



- indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- che il ricorrente pretende invece che il buono appartenga contemporaneamente alla serie «Q/P» per i primi vent'anni e alla serie «P» per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione «ibrida» definita «aberrante» dal MEF (cfr. nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori;
 - che i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa;
 - che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza;
 - che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla «Q» si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al DM stesso, anche quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 30° anno;
 - che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Chiede quindi, in via preliminare: (i) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; (ii) di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito: (iii) di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto; (iv) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Nelle repliche, la parte ricorrente ribadisce le proprie pretese, affermando in sintesi quanto segue:

- riguardo all'eccezione d'incompetenza temporale, rileva il fatto che la controversia non ha ad oggetto un vizio genetico del rapporto, bensì il momento esecutivo ovvero l'interpretazione del contratto;
- per quanto riguarda l'eccezione d'incompetenza per materia, rappresenta che è ormai consolidato l'orientamento dell'ABF nell'affermare la propria competenza in materia di buoni fruttiferi postali; in particolare è citata la decisione n. 5675/2013 [*rectius* n. 5673/2013];
- osserva che l'intermediario ha utilizzato per l'emissione dei titoli controversi della serie «Q/P» i moduli della serie «P» e apposto timbri che aggiornano solo i rendimenti per i primi 20 anni, quindi non ha rispettato le disposizioni di cui al DM 13 giugno 1986, che modificava i rendimenti anche per l'ultimo decennio;
- aggiunge che l'eterointegrazione delle condizioni dei buoni fruttiferi postali è ammesso tramite decreti appunto successivi, ma i buoni controversi sono stati sottoscritti dopo il DM 13 giugno 1986 che ne stabiliva i rendimenti;
- richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO



1. Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, proposte dall'intermediario resistente, vanno respinte.

Quanto alla prima eccezione, essa è fondata sul fatto che la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare, il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni in controversia, avvenuta in epoca posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009. Tuttavia, analoga questione è già stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5673/2013), il quale, pronunciandosi nel merito su una controversia avente ad oggetto le modifiche dei termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», ha espresso un contrario principio, valevole anche per le modifiche dei rendimenti dei buoni ordinari. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, stabilito che, «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici», rileva, ai fini della competenza temporale dell'ABF, la data in cui è insorta la controversia.

Quanto alla seconda eccezione, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF. Ma, anche qui, il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha già avuto modo di esprimersi, negando che i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari.

2. Nel merito, la parte ricorrente risulta erede di n. 2 buoni fruttiferi postali, cointestati con pari facoltà di rimborso, emessi in data 1° marzo 1989 e 19 marzo 1990, del valore nominale di Lit. 5.000.000 ciascuno. In proposito, la ricorrente ha versato in atti: (i) la dichiarazione di successione che attesta la qualità sua e della cointestataria superstite di uniche eredi legittime della madre, a sua volta erede dei titoli dal cointestatario deceduto; (ii) il modulo di adesione al ricorso della cointestataria (nonché unica coerede) superstite. Più in particolare, i titoli sono rappresentati dal buono fruttifero postale n. xxx.064, valore Lire 5.000.000, emesso il 1° marzo 1989, e dal buono fruttifero postale n. xxx.085, valore Lire 5.000.000, emesso il 19 marzo 1990.

I buoni, originariamente della serie «P», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente). Essi constano essere stati rimborsati alla cointestataria superstite, come da ricevute di rimborso allegate al ricorso.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lit. 1.290.751 bimestrali) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

Sul punto si segnala, in particolare, che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Il ricorso deve essere quindi accolto nei sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA